

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MASSA CARRARA

REGOLAMENTO PER LE LISTE DEI DIFENSORI D'UFFICIO

ISCRIZIONE ALLE LISTE

- 1) I difensori d'ufficio, così come stabilito dalla l. 6/3/2001 N. 60, sono individuati sulla base delle relative liste predisposte dal Consiglio dell'Ordine.
- 2) L'iscrizione degli Avvocati alle liste dei difensori d'ufficio è subordinata alla presentazione di apposita domanda indirizzata al Consiglio dell'Ordine ed alla valutazione della stessa da parte del Consiglio che valuterà la sussistenza dei requisiti richiesti (Art. 12 e 13 del Codice Deontologico e art. 29, c. 1 bis Disp. Att.ne c.p.p.), della documentazione e degli attestati di idoneità per l'iscrizione.

FORMAZIONE E MODIFICHE ALLE LISTE

- 3) La valutazione delle domande concernenti l'inserimento, le modifiche, la cancellazione degli Avvocati nelle liste avverrà in tempo utile per poter inserire tali variazioni nella tabella trimestrale di turnazione immediatamente successiva a quella della domanda.

FUNZIONI, DIRITTI, DOVERI, TURNI E SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO

- 4) Il difensore di ufficio garantisce il diritto alla difesa avanti agli organi giurisdizionali dello Stato, indipendentemente dalle condizioni e qualità personali del proprio assistito oltre che dal compenso economico che possa derivarne dalla propria attività, all'unico scopo di salvaguardia dei diritti dell'individuo garantiti dalla Costituzione nel rispetto della Legge e dei doveri imposti da tale funzione.
- 5) Commette illecito disciplinare il difensore nominato ai sensi dell'art. 97, 1° comma, c.p.p., che, senza giustificato motivo non si sia reso reperibile, non sia comparsa o abbia abbandonato la difesa rendendo necessaria la nomina di altro difensore ex art. 97, 4° comma, c.p.p.
- 6) Costituisce altresì illecito disciplinare il rifiuto ingiustificato di assumere la difesa.
- 7) Il difensore d'ufficio è equiparato al difensore di fiducia e "cessa dalle sue funzioni" solo "se viene nominato un difensore di fiducia" (art. 97 c. 6 c.p.c.) con il conseguenziale obbligo di adempiere ai suoi doveri defensionali, così come stabiliti dall'art. 11 del Codice Deontologico.
- 8) In applicazione del medesimo articolo, il difensore iscritto negli elenchi deve, se possibile, dare comunicazione all'assistito dell'incarico ricevuto, illustrando gli aspetti essenziali dello stesso.
- 9) La difesa d'ufficio deve essere svolta con impegno, serietà, diligenza e sollecitudine (art. 8 e 38 del Codice Deontologico). I difensori iscritti nelle liste

dei difensori d'ufficio hanno l'obbligo di rendersi reperibili telefonicamente, nei giorni in cui risultano di turno secondo le tabelle, dalle ore 0 alle ore 24 rilasciando, al momento dell'iscrizione il maggior numero di recapiti telefonici (studio, cellulare, abitazione, ecc.); nel caso sia richiesta la loro presenza, devono essere in grado di raggiungere gli Uffici giudiziari in tempi ragionevoli.

- 10) Il difensore d'ufficio potrà, se impedito, nominare, con atto scritto e sotto la propria responsabilità, un sostituto processuale ai sensi dell'art. 102 c.p.c., che sia iscritto nella lista dei difensori d'ufficio.

COMPENSO DEL DIFENSORE D'UFFICIO

- 11) Il difensore di ufficio ha diritto ad essere retribuito secondo le vigenti normative.
- 12) Ogni richiesta di pagamento o di liquidazione degli onorari dovrà, comunque, essere rispettosa dei fondamentali principi di colleganza, di decoro e di dignità professionale.

CONTROLLI E PROVVEDIMENTI

- 13) Il Consiglio dell'Ordine, anche in collaborazione con la Camera Penale, vigila sul rispetto del presente Regolamento.
- 14) Il Consiglio dell'Ordine, anche su eventuale segnalazione della Camera Penale, pone in essere quanto ritenuto utile e necessario per verificare il rispetto degli obblighi richiamati nel presente Regolamento.
- 15) La violazione, senza giustificati motivi, da parte del difensore d'ufficio degli obblighi stabiliti nel presente Regolamento costituisce infrazione disciplinare e sarà valutata dal Consiglio dell'Ordine.
- 16) La reiterazione, nell'arco di 12 mesi, di tre assenze ingiustificate che abbiano determinato la sostituzione ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. costituisce sintomo dell'indisponibilità ad ottemperare agli oneri della difesa d'ufficio, e conseguentemente, di inidoneità al perdurare dell'iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio.
- 17) In tal caso, il Consiglio, interpellato l'interessato che nel termine di 10 giorni potrà presentare osservazioni scritte e/o chiedere di essere personalmente sentito, verificata la violazione, potrà disporre un richiamo scritto ai doveri connessi alla difesa di ufficio.
- 18) Successivamente al richiamo di cui al punto 17, in caso di nuova inadempienza, potrà essere disposta la sospensione dai turni per un periodo non inferiore ai tre mesi e non superiore ai nove mesi,
- 19) Nei confronti di chi abbia già subito un provvedimento di sospensione dai turni, la ulteriore reiterazione delle violazioni del presente regolamento, potrà comportare la cancellazione dall'elenco dei difensori di ufficio, e la reinscrizione non potrà avvenire se non decorsi due anni dall'ultimo provvedimento.

NORME TRANSITORIE

- 20) Gli Avvocati, compreso coloro che risultano attualmente iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio, che intendono chiedere o rinnovare l'iscrizione dovranno presentare la domanda al Consiglio dell'Ordine entro la data del 31.12.2011, con le modalità previste dall'art. 29 comma 1 bis Disp. Att.ne c.p.p.
- 21) Per gli Avvocati iscritti all'Albo da oltre 2 anni e che siano già stati iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio, la documentazione di cui all'art. 29 comma 1 bis Disp. Att.ne c.p.p. potrà essere sostituita da autocertificazione.
- 22) La mancata presentazione della domanda nel termine sopra indicato comporterà la non iscrizione nelle rinnovate liste dei difensori di ufficio.
- 23) Il mancato rinnovo della domanda di iscrizione nelle suddette liste non avrà effetto retroattivo e il difensore che risulti nominato dovrà comunque portare a compimento le difese già assunte.

ENTRATA IN VIGORE

- 24) Il presente regolamento, approvato nella riunione del Consiglio dell'Ordine del 13.9.2011 entrerà in vigore il 1.1.2012, ad eccezione del punto 21 delle norme transitorie che avrà immediata efficacia.

Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Francesco Righetti

Il Presidente
f.to Avv. Salvatore Gioè